

Allegato A alla delibera n. 339/23/CONS

Esiti del market test concernente la modifica della proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE attraverso l'introduzione di un meccanismo di indicizzazione dei prezzi avviata con delibera n. 385/22/CONS

Sintesi dei contributi degli operatori

Alla consultazione pubblica avviata con delibera n. 385/22/CONS hanno risposto i seguenti soggetti (di seguito anche “operatori”, “Società” o “rispondenti”): 1. Associazione Internet Service Provider (AIP); 2. Colt Technology Services; 3. ECTA; 4. Fastweb; 5. Iliad Italia; 6. Irideos; 7. Open Fiber; 8. Retelit; 9. Sky Italia; 10. Tiscali Italia; 11. Vodafone Italia; 12. Vianova; 13. Wind Tre. Sei partecipanti hanno anche richiesto di essere ascoltati in audizione¹.

Il presente documento riporta la sintesi dei contributi dei partecipanti alla consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 385/22/CONS.

Sommario

1. Considerazioni di carattere generale sull'Offerta modificata.....	1
2. Commenti sul perimetro del coinvestimento e sull'estensione della finestra temporale per l'applicazione delle condizioni economiche del 2021	8
3. Commenti specifici sul meccanismo di indicizzazione dei prezzi.....	10
4. Commenti relativi a parti dell'Offerta non impattate dal meccanismo di indicizzazione	18

1. Considerazioni di carattere generale sull'Offerta modificata

1.1. Incompatibilità dell'Offerta con l'art. 76 CCEE – grave incertezza normativa – Concorrenza non sostenibile – condizioni discriminatorie e non trasparenti

¹ I seguenti soggetti sono stati auditi: 1. AIP; 2. Fastweb; 3. Iliad Italia; 4. Open Fiber; 5. Vodafone Italia; 6. Wind Tre.

La maggior parte degli operatori ritiene che la nuova Offerta di coinvestimento con indicizzazione dei prezzi presenti numerosi elementi di forte criticità e che pertanto **non sia conforme alla lettera e allo spirito dell'art. 76 CCEE** e non sia accettabile sia per i coinvestitori sia per i non coinvestitori.

Molti operatori rilevano che TIM, modificando unilateralmente la proposta già approvata dall'Autorità e notificata alla Commissione Europea a maggio 2022, e poi di conseguenza ritirata, ha causato **grave incertezza normativa** che sta avendo un impatto negativo sulla prevedibilità, sulla stabilità, sulla concorrenza e sugli investimenti nel mercato italiano, fattori cruciali per la diffusione e l'adozione delle VHCN.

Un operatore – pur ribadendo in linea di principio un giudizio positivo sull'Offerta di TIM – afferma che la scelta di introdurre un meccanismo di indicizzazione dei prezzi induca ad assumere anche oggi un atteggiamento prudentiale e poco favorevole ad una futura adesione al coinvestimento poiché modifica lo schema tariffario della precedente Offerta, inserendo un ulteriore elemento di variabilità nel progetto, e aggiunge altresì che il progetto del co-investimento va a sovrapporsi e incrociarsi con la vicenda della rete unica TIM-Open Fiber i cui esiti sono ancora incerti.

Secondo un altro operatore lo schema del coinvestimento è di per sé incompatibile con un meccanismo di indicizzazione come quello proposto, in quanto la stabilità e la predicibilità dei prezzi è un elemento fondamentale della proposta di coinvestimento. Il meccanismo proposto è invece indeterminato ed incerto (in quanto TIM si riserva di applicare gli aumenti inflattivi fino ad un massimo valore che corrisponde con le soglie indicate in tabella) ed assoggetta i co-investitori ad un'**alea non accettabile** che corrisponde al **diritto potestativo di TIM di adeguare e ritoccare i prezzi** a seconda delle valutazioni di propria convenienza, riservandosi un margine rispetto alle condizioni future di mercato che non collima con la struttura e con la *ratio* del coinvestimento come istituto che posta condizioni stabili a garanzia e tutela della sostenibilità degli investimenti.

Un altro operatore rileva che l'indicizzazione dei prezzi all'inflazione è per definizione contraria al principio della condivisione dei rischi associati al co-investimento dal momento che, da un lato, mantiene indenne l'operatore SMP dagli eventuali effetti negativi derivanti da un possibile aumento dei costi legati allo sviluppo della rete e, dall'altro, pone tali **rischi interamente a carico dei co-investitori**. La società rileva che la nuova Offerta prevede un aumento perpetuo dei costi di accesso alla rete FiberCop, non legato ai costi effettivamente sostenuti da FiberCop, il che oltre a porsi in contrasto con i principi di stabilità e predicibilità dei canoni *wholesale* determinerebbe una **continua e progressiva riduzione dei margini per i potenziali co-investitori** e, di fatto,

inciderebbe negativamente sulla sostenibilità economica e sull'appetibilità dell'adesione al co-investimento.

Un altro operatore ha evidenziato che l'introduzione del un meccanismo di indicizzazione dei prezzi rappresenta un ulteriore elemento di incertezza nel mercato poiché rende definitivamente non confrontabili i prezzi disponibili ai coinvestitori rispetto a quelli disponibili ai non coinvestitori, per i quali l'Autorità rende visibili, nella consultazione pubblica attualmente in corso (delibera n. 337/22/CONS), i soli prezzi *wholesale* dei servizi di accesso proposti per l'anno 2023.

Un operatore evidenzia che l'offerta di coinvestimento è priva delle caratteristiche minime essenziali di equità, ragionevolezza, non discriminazione e trasparenza, nel momento in cui:

- non contiene indicazioni di prezzo univoche per l'intera durata dei contratti;
- ribalta sugli operatori tutto il rischio di offerta (anche eccessivo) a fronte di un azzeramento del proprio rischio in termini di materializzazione della domanda;
- non prevede alcun obbligo di *roll out* in capo a TIM rispetto a quanto dichiarato;
- risulta carente di informazioni essenziali;
- individua un extraprofitto per TIM laddove l'inflazione viene calcolata sul prezzo e dunque anche sul margine insito nel suddetto prezzo;
- garantisce a TIM un extraprofitto derivante anche dal fatto che l'inflazione viene applicata anche ad infrastrutture già realizzate.

Un altro operatore lamenta la permanenza di rischi di *lock-in* della domanda contendibile derivanti da una struttura tariffaria che prevede l'aumento costante negli anni delle tariffe – senza che tale incremento sia giustificato da una effettiva maggiore condivisione del rischio – che incentiva a impegnarsi in anticipo prima dell'effettivo sviluppo della rete per non rischiare di non poter più beneficiare di tariffe migliori.

Un operatore osserva che il meccanismo **impedisce la possibilità di una concorrenza infrastrutturale sostenibile**, in quanto l'incertezza sui prezzi e l'aumento perpetuo e senza limiti degli stessi impatta negativamente sulla capacità degli operatori concorrenti di acquisire clienti o mantenere i clienti attuali, e quindi sui volumi di domanda a cui si sono impegnati nel caso di *minimum commitment* ovvero la sostenibilità del modello IRU al CRO.

L'Offerta secondo tale operatore si pone in contrasto con i requisiti definiti dall'art. 76 CCEE in quanto sarebbe economicamente insostenibile per i co-investitori, nonché dannosa per il mercato e per i consumatori, e andrebbe a limitare – anziché promuovere

– una concorrenza efficace e sostenibile nel lungo periodo comportando un progressivo ed ulteriore rafforzamento del significativo potere di mercato dell'*incumbent* rispetto a quanto individuato dalla delibera n. 348/19/CONS.

Un operatore –pur osservando che non può che essere condivisibile il principio generale in base al quale un'impresa, tenuto conto della particolare congiuntura internazionale che ha determinato il recente, imprevedibile ed anomalo incremento dell'inflazione, possa decidere di recuperare in tutto o in parte l'incremento dei costi adeguando i prezzi dei propri servizi – rileva una carenza di chiarezza e trasparenza nel meccanismo di indicizzazione proposto che influisce sulla capacità del coinvestitore di valutare *ex-ante* il livello di rischio assunto al momento dell'adesione.

Un operatore infine ritiene che la sottoposizione di una nuova Proposta di Impegni da parte di TIM/FiberCop richiederebbe, visto che la precedente versione è stata ritirata, un nuovo procedimento istruttorio nell'ambito del quale svolgere un'analisi completa della Proposta e non solo delle parti modificate con l'introduzione del meccanismo di indicizzazione dei prezzi.

1.2. Aumento dei prezzi retail

Alcuni operatori ritengono che TIM avrebbe dovuto proporre un meccanismo di indicizzazione dei prezzi nelle proprie offerte *retail* – sia rivolte alla clientela residenziale sia a quella *business* – uguale (o equivalente) a quello inserito nell'Offerta per evitare distorsioni sul mercato. Solo in tal caso, secondo tali operatori, sarebbe stato legittimo introdurre un meccanismo automatico di indicizzazione dei prezzi a livello *wholesale*, senza tuttavia generare meccanismi di duplicazione, visto che l'inflazione è attualmente un *input* del WACC e di altri *drivers* dei costi calcolati dall'Autorità nelle proprie analisi di mercato.

Un operatore evidenzia che la proposta di TIM determinerebbe nel mercato, per la prima volta, prezzi all'ingrosso praticati sul mercato *wholesale* dall'operatore SMP indicizzati all'inflazione senza alcun obiettivo di efficienza. Ciò, secondo l'operatore, determina, da un lato, il rischio che l'incremento dell'inflazione si trasferisca meccanicamente sui prezzi praticati ai consumatori senza considerare i recuperi di efficienza e le economie di scala e scopo conseguiti da TIM e, dall'altro lato, il rischio che TIM stessa ne approfitti per comportamenti discriminatori sul mercato *retail*, trasferendo solo ai propri clienti, in termini di prezzi praticati, i benefici collegati ai recuperi di efficienza.

Analogamente, un altro operatore osserva che un aumento dei prezzi dei servizi sottoposti a coinvestimento dovrebbe tradursi in un aumento progressivo dei prezzi *retail* sul mercato, a svantaggio dei clienti finali, a meno che, in particolare, TIM non adotti

politiche di *price e margin squeeze* con conseguente alterazione degli effetti competitivi. L'operatore ritiene pertanto opportuno che l'Autorità vigili sull'operato di TIM, per evitare che, accanto all'indicizzazione dei prezzi all'inflazione, non vengano adottate politiche di *price e margin squeeze* con conseguente alterazione degli effetti competitivi sul mercato.

1.3. Discriminazione degli attuali coinvestitori

Alcuni operatori evidenziano come le modifiche unilateralmente introdotte da TIM rispetto alla precedente offerta di co-investimento, già valutata positivamente dall'Autorità, non si possono considerare come una semplice integrazione o modifica alla proposta di Impegni ai sensi dell'art. 76 CCEE (pubblicata in data 22 dicembre 2021) ma rappresentano a tutti gli effetti una nuova e diversa offerta di co-investimento. Ciò, secondo gli operatori, è confermato anche dal fatto che:

- (i) le modifiche introdotte da TIM non sono il risultato di esigenze regolamentari legate alla necessità di rendere la proposta compatibile con l'art. 76 CCEE, né derivano da una richiesta da parte dell'Autorità, ma rappresentano una decisione unilaterale frutto di esigenze commerciali di TIM;
- (ii) la nuova offerta di co-investimento ha introdotto un modello economico completamente diverso rispetto a quello della precedente offerta, essendo ora basato sull'indicizzazione dei prezzi all'inflazione, determinando un aumento dei prezzi, perpetuo e senza limiti, senza alcuna prevedibilità delle condizioni economiche dei servizi oggetto del co-investimento e, quindi, degli impatti degli stessi sul *business* dei co-investitori e sui consumatori.

Un operatore sottolinea che la stabilità delle condizioni pattuite in ambito contrattuale è uno dei pilastri del co-investimento previsto dal Codice che, tuttavia, verrebbe inevitabilmente pregiudicato qualora la nuova Offerta fosse considerata come una mera modifica della precedente ed applicabile indifferentemente a tutti i co-investitori, anche a quelli che hanno precedentemente aderito al co-investimento. L'operatore evidenzia altresì che, sulla base del contratto sottoscritto, alcuni operatori hanno avviato i necessari sviluppi ed investimenti per dare seguito agli impegni contrattuali.

Un altro operatore rileva che il meccanismo di indicizzazione dei prezzi sia ingiustificato, introduca una insostenibile alea per il coinvestitore, presenti condizioni non eque e ragionevoli e mini le basi del co-investimento stesso in quanto annulla gli incentivi di tipo economico per il coinvestitore a partecipare all'iniziativa, vanificando gli ingenti impegni assunti e ostacolando la competizione del coinvestitore sul mercato *wholesale*. L'operatore rimarca che l'offerta di co-investimento perde di qualunque interesse e

diventa diseconomica se confrontata con i valori dei canoni regolati per la fibra (o anche rispetto alle offerte commerciali di Open Fiber) in considerazione degli ingenti impegni richiesti per l'adesione.

Per tali ragioni – evidenziano alcuni operatori – **la nuova Offerta non può essere in alcun modo intesa come invalidante gli accordi commerciali già sottoscritti tra TIM/FiberCop ed altri operatori e basati proprio sull'offerta originaria di TIM e comunque non può avere alcun effetto sugli stessi**. Secondo tali operatori, dunque, l'Offerta non potrà che avere efficacia esclusivamente nei confronti di eventuali futuri accordi di co-investimento sottoscritti con nuovi co-investitori, fermo restando che quelli precedentemente sottoscritti continueranno a rimanere validi ed efficaci sotto il profilo civilistico e commerciale, sulla base delle condizioni, anche economiche, da essi previsti. Un operatore chiede pertanto che sia eliminato dall'Offerta di co-investimento qualsiasi riferimento ad anni passati (in particolare il 2021 e 2022 fino a novembre) ovvero qualsiasi previsione secondo cui l'indicizzazione si applica ai prezzi di utilizzo dei servizi per gli anni successivi a quello di adesione laddove tale previsione sia da reputare applicabile anche ai contratti sottoscritti in passato.

Un operatore rileva inoltre che, anche rispetto a quanto delineato nel CCEE e nelle linee guida BEREC, l'ipotesi di applicazione "retroattiva" della nuova Offerta ad accordi precedentemente sottoscritti risulterebbe irrimediabilmente illegittima, in quanto invaliderebbe il principio di diversificazione delle condizioni economiche in funzione della data di adesione (quindi 2020/2021 come previsto nella prima proposta) e del livello di rischio assunto dai co-investitori (i.e. presenza e livello dei *commitment* assunti dai co-investitori nella fase di sviluppo iniziale della rete oggetto del co-investimento). L'operatore ritiene che la nuova proposta, prevedendo una finestra di adesione alle stesse condizioni della precedente soglia iniziale fino ad aprile 2023 (ovvero di 1 anno e mezzo oltre la scadenza della precedente offerta), discrimina chi ha sottoscritto il contratto entro tale data vanificando del tutto il vantaggio che deve essere riconosciuto agli *early coinvestors* in virtù del tempo di adesione e livello di rischio assunto. Pertanto, l'operatore richiede che il prezzo base applicabile ai potenziali co-investitori che aderiscono alla nuova Offerta di co-investimento debba riflettere una differenziazione rispetto alle condizioni previste per gli operatori che hanno sottoscritto accordi di co-investimento entro dicembre 2021.

Anche un altro operatore lamenta che la prima finestra di adesione sia troppo estesa (addirittura ad un periodo di tre anni) e non proporzionata rispetto alle ulteriori finestre successive, di estensione ben più circoscritta e con rapido innalzamento dei prezzi. L'operatore afferma dunque che la discriminazione si ingenera tra chi ha già sottoscritto un impegno e chi deve sottoscrivere ancora alle condizioni della prima fascia, e anche

rispetto a chi aderirà alle fasce successive alla prima perché non gli è garantito un regime di egual favore rispetto a chi aderisce fino al 2023. Nell'ottica di sanare l'incongruenza l'operatore propone quantomeno di definire nella nuova offerta, a partire dal 2023, dei prezzi idonei a rispettare effettivamente i diversi gradi di rischio assunti dai co-investitori e tali, dunque da introdurre già nella prima finestra di adesione uno spazio economico rispetto ai primi coinvestitori con un valore in linea, per esempio, con quelli previsti nella prima offerta di coinvestimento (gennaio 2021). In tal senso, l'operatore osserva che, ad esempio, per il servizio semi-GPON la prima fascia di adesione della nuova offerta (novembre 2022 – aprile 2023) potrebbe presentare il valore previsto per il medesimo periodo di 8,93 €/mese nell'offerta di gennaio 2021. In questo modo verrebbe preservato un adeguato spazio economico commisurato al rischio per chi ha aderito nel passato.

Secondo alcuni operatori TIM starebbe strumentalizzando l'utilizzo della procedura di cui agli art. 76 e 79 CCEE per ottenere sia i benefici regolamentari previsti sia la modifica degli accordi dalla stessa precedentemente sottoscritti (oltretutto peggiorativa per i co-investitori), in modo illegittimo e in contrasto con gli obiettivi del CCEE. Tale atteggiamento – secondo gli operatori – configurerebbe un'indebita pratica di “*regulatory gaming*”, idonea a creare restrizioni alla concorrenza nel mercato. Un operatore ritiene che la modifica dell'offerta sia un tentativo di TIM di incrementare, da un lato, in maniera ingiustificata il valore dei propri *asset* di rete in vista dei futuri cambi societari, aumentando artificiosamente i canoni di accesso, e, dall'altro lato, di ridurre o addirittura eliminare la concorrenza *wholesale* da parte di operatori che sottoscrivono contratti di coinvestimento con l'obiettivo di aumentare il livello della propria infrastrutturazione e poter pertanto porsi come operatore *wholesale* alternativo a TIM stessa.

Un altro operatore ribadisce invece che qualunque sia l'offerta di co-investimento che dovesse essere approvata dall'Autorità, **le condizioni tecniche ed economiche definite in tale offerta dovranno essere applicate allo stesso modo a tutti i soggetti** (siano essi soci o co-investitori) che hanno già aderito (quali TIM, Fastweb, Iliad) o che aderiranno in futuro, indipendentemente pertanto dalla data di sottoscrizione dell'offerta o dalle condizioni contrattuali precedentemente concordate. Se così non fosse, secondo l'operatore, sarebbe violato il principio di non-discriminazione richiamato dall'articolo 76 del CCEE, comma 1(b), rendendo quindi l'offerta di co-investimento non conforme alla regolamentazione e pertanto inapplicabile.

Alcuni operatori sostengono che non è chiaro se il meccanismo di indicizzazione si applichi o meno anche a TIM *retail* stessa ed evidenziano che laddove non dovesse applicarsi, ne risulterebbe violato il principio di *equivalence of inputs*.

1.4. Piano di copertura

Un operatore rileva che, dalla comunicazione al mercato effettuata da TIM il 7 luglio 2022 recante il nuovo piano di copertura nazionale in FTTH, emerge uno spostamento al 2028 del termine di realizzazione dei lavori per il completamento della Rete FTTH di FiberCop, di cui non è fatta alcuna menzione nell'ultima versione dell'Offerta di coinvestimento del 21 ottobre 2022. Secondo l'operatore, sul piano concorrenziale, la dichiarazione di un piano di coinvestimento diverso da quanto previsto dal piano industriale della società comporterebbe un'impropria *preemption* della domanda, che resterebbe vincolata ad acquistare i servizi dell'*incumbent* almeno fino al momento in cui si palesasse il mancato rispetto dell'impegno di copertura. Inoltre, l'operatore rileva che una proposta di co-investimento che includa un piano di copertura difforme da quanto previsto dal piano industriale della società proponente non dovrebbe potere essere valutato conforme a quanto previsto dall'articolo 76, comma 1(e), in quanto carente del requisito della presentazione dell'offerta in buona fede. L'operatore ritiene dunque opportuno che l'Autorità verifichi con urgenza il rispetto del piano di *roll-out* di FiberCop e informi, conseguentemente il mercato, in modo che la valutazione della proposta di coinvestimento possa essere effettuata sulla base delle effettive previsioni di copertura, coerenti con il piano industriale.

2. Commenti sul perimetro del coinvestimento e sull'estensione della finestra temporale per l'applicazione delle condizioni economiche del 2021

Molti operatori sostengono che poiché l'elemento cardine della proposta di TIM, ossia la struttura tariffaria, è stato significativamente modificato, il periodo di *standstill* deve intendersi decorrente dalla data di pubblicazione della nuova proposta (i.e. 28 ottobre 2022) e quindi la rete che sarà implementata fino ad aprile 2023 deve essere esclusa dal meccanismo di indicizzazione proposto. Secondo gli operatori, la nuova proposta di coinvestimento deve infatti tenere in debita considerazione il fatto che FiberCop ha già aperto il servizio semi-GPON in almeno 1000 nuovi Comuni nell'ambito del piano di estensione FiberCop.

Un operatore rileva che il perimetro del coinvestimento dovrebbe escludere le città già realizzate o programmate all'aprile 2023 considerato il fatto che il periodo di *standstill* previsto dall'art. 76(2)(c) CCEE non è stato rispettato per molte delle città incluse da TIM nel perimetro del coinvestimento, in quanto sono state realizzate ad oggi coperture ed è stata aperta la vendibilità in più di 1.400 Comuni e, al 30 aprile 2023 (data ultima della prima finestra di adesione) secondo quanto pianificato da FiberCop, la vendibilità sarà aperta in più di 1.500 Comuni.

Anche un altro operatore sottolinea che, ai sensi dell'art. 76 CCEE, dovrebbero essere escluse dal perimetro del coinvestimento tutte le aree in cui FiberCop ha già

avviato la realizzazione della propria rete prima dell'approvazione dell'Autorità, nonché tutte quelle aree in cui una rete VHC è stata già realizzata da un altro operatore (i.e., tutte le città realizzate da Open Fiber nelle aree nere).

La società ritiene inoltre molto grave ed in violazione della normativa di riferimento la mancata revisione del perimetro geografico del coinvestimento rispetto a quello inizialmente delineato in quanto non devono rientrare nel perimetro del coinvestimento quei Comuni in cui FiberCop ha già realizzato gli investimenti nella rete di accesso secondaria in fibra ottica, in violazione del periodo di sei mesi previsto dall'art. 76(1)(c) CCEE. Al riguardo, l'operatore osserva che il fatto che una parte molto consistente delle infrastrutture di rete proposte per il coinvestimento sia già stata realizzata (e in commercializzazione) fa venir meno il requisito della tempestività previsto dall'art. 76 CCEE e che spostamento di ulteriori quattro mesi rispetto alla finestra di adesione inizialmente indicata non sia sufficiente per derogare a quanto previsto dalla norma.

Inoltre molti operatori sostengono che il termine per partecipare all'offerta di co-investimento alle (migliori) condizioni economiche praticate per i co-investitori, ora fissato al 30 aprile 2023, dovrebbe essere ulteriormente rivisto per essere conforme al termine minimo previsto dell'art. 76(1)(c) qualora l'attuale Offerta sarà soggetta alle ulteriori importanti modifiche in occasione di tale consultazione pubblica, come indicato dalle Linee Guida del BEREC (“[...] *the NRA will assess case by case the need to set a reasonable additional notice period, taking into account that the “modified project [...]”*”).

Secondo un operatore un'interpretazione elastica della norma – volta a mediare fra gli obiettivi del Codice e il principio di proporzionalità – poteva essere giustificata in un periodo di prima applicazione dell'istituto del coinvestimento ed in un momento in cui la realizzazione delle infrastrutture era primordiale ma non oggi, visto che il procedimento di approvazione della proposta di coinvestimento si è dilatato per unilaterale determinazione di TIM e per far fronte a proprie esigenze individuali, e che la realizzazione della rete è continuata ed è in stato avanzato. Pertanto, l'operatore ritiene che l'estensione della finestra temporale di adesione alle medesime condizioni del 2021 sino all'aprile 2023 sia in palese contrasto con l'obbligo di *standstill* previsto dal CCEE. L'operatore ritiene pertanto necessario disporre uno stralcio dal perimetro del coinvestimento per le città in cui la rete è già realizzata o la cui realizzazione sarà in corso al 30 aprile 2023.

Secondo un operatore la proroga della finestra di adesione alle medesime condizioni di chi ha aderito nel passato (due anni prima) introduce elementi di discriminazione nei confronti di chi ha già sottoscritto un impegno, ha bloccato capitali ed ha concorso a quella realizzazione e pone quindi un tema di mancato rispetto del grado di rischio

assunto. Secondo l'operatore, il pregiudizio competitivo si genera in senso contrario a quello prospettato dall'Autorità in quanto il tema non è porre al riparo i potenziali co-investitori da pregiudizi competitivi ma quello di mantenere i correttivi al coinvestimento facendo in modo che le condizioni economiche e tecniche di adesione rispecchino i gradi di rischio assunti.

Secondo l'operatore rispetto ai contratti già stipulati le modifiche proposte sono idonee ad integrare un vero e proprio abuso di diritto ed osserva che, in presenza di clausole espresse di indicizzazione già negoziate applicabili non prima del 2030, TIM cerca di utilizzare il procedimento ex art. 76 per imporre in via autoritativa un adeguamento dei contratti il cui equilibrio sarebbe viceversa modificabile solo laddove effettivamente sussistessero i presupposti per l'eccessiva onerosità. Invece il picco di inflazione, da previsioni elaborate in sede europea, è destinato a scendere già nel 2024 e rientra appieno nella normale alea negoziale e non può dar luogo ad alcun adeguamento. Pertanto, l'operatore sostiene l'inapplicabilità delle condizioni attuali del coinvestimento a chi ha sottoscritto nel 2021 e 2022.

Secondo un operatore andrebbero escluse dal perimetro del coinvestimento le aree in cui FiberCop ha realizzato o sta realizzando la rete VHC sino a che non siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di consolidamento dell'Offerta di coinvestimento. Nello stesso senso un altro operatore ritiene che il meccanismo di adeguamento del prezzo all'inflazione dovrebbe essere applicato solo alle tratte di rete realizzate successivamente al 30 aprile 2023 e che il termine ultimo per partecipare al coinvestimento beneficiando delle condizioni economiche previste per il momento iniziale (T_0) deve essere un termine "mobile", di sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione dell'offerta di coinvestimento. Analogamente un altro operatore propone che la scadenza dei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Offerta modificata (ossia sino ad aprile 2023) sia prorogata di un ulteriore tempo – 2 mesi dall'approvazione – tale da poter aver "garanzia" che la suddetta offerta sia definitivamente approvata da parte dell'Autorità.

3. Commenti specifici sul meccanismo di indicizzazione dei prezzi

3.1. Inapplicabilità dell'inflazione ad una rete già realizzata

Secondo la maggior parte dei partecipanti, l'inflazione dovrebbe applicarsi solo alle infrastrutture da realizzare e non anche a quelle già realizzate.

In particolare, alcuni operatori rilevano che nella proposta di TIM vi sono solo aumenti annuali certi non necessariamente legati alla variazione dei costi sottostanti al *deployment* della fibra e mai eventuali benefici legati ad efficienze/riduzione costi che

possono variare nel tempo, osservando, ad esempio, che l'inflazione del 2028 si applica anche a linee costruite nel 2022. L'inflazione, dunque, si applica non solo alle infrastrutture da realizzare ma anche a quelle già realizzate (ed in caso attivate).

Un operatore rileva che se, da una lato – sotto certe condizioni – può essere valutabile un incremento dei costi (*capex* di rete) di realizzazione di una rete *ex novo* dovuta all'impatto delle dinamiche inflazionistiche, dall'altro risulta non giustificabile un incremento su una rete di accesso una volta che la stessa è realizzata e vendibile. Il meccanismo di indicizzazione dei prezzi dovrebbe terminare dunque una volta completata la realizzazione della rete in fibra ottica da parte di FiberCop. In ogni caso, tale operatore osserva che l'inflazione incide solo su alcuni dei costi di realizzazione di una nuova rete e stima, in particolare, in circa il 19% il perimetro dei costi di realizzazione di nuove reti in fibra ottica su cui l'inflazione esercita effettivamente un impatto.

Un altro operatore evidenzia che la realizzazione di un'infrastruttura è finanziata prevalentemente con capitale di debito. Le condizioni alle quali il capitale di debito è fornito all'impresa sono determinate preventivamente e non variano al variare dell'inflazione, che incide unicamente sui costi operativi dell'impresa medesima che però rappresentano una quota minoritaria del prezzo richiesto al mercato. Pertanto, la proposta consentirebbe a TIM di aumentare i prezzi per la rete precedentemente realizzata e per la quale non ha sostenuto un reale aumento dei costi consentendole di ottenere così ricavi aggiuntivi e iniqui, non giustificati né congrui rispetto agli eventuali costi sottostanti, e di falsare la concorrenza.

Un altro operatore rileva che la struttura dei prezzi proposta da TIM, non corrispondente alla reale evoluzione dei costi sottostanti, andrebbe soltanto a garantire extra-profitti all'operatore SMP verticalmente integrato con l'effetto di rafforzarne ulteriormente la posizione, già dominante, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio della connettività fissa.

3.2. FOI come indice di riferimento e riferimenti temporali per l'applicazione del meccanismo

Molti operatori rilevano che **l'indice dei prezzi al consumo utilizzato da TIM come parametro dell'inflazione incorpora l'andamento di prezzi non collegati ai costi di realizzazione di reti di comunicazione in fibra**. Solo una parte trascurabile di quei beni e servizi catturati dall'IPC è legata infatti ai costi di costruzione delle reti, gestione delle reti esistenti e ancor meno per l'accesso alle opere di ingegneria civile e per i servizi di accesso all'ingrosso passivi che non sono influenzati dai costi energetici. I costi delle telecomunicazioni, invece, sono suscettibili di altri fattori che implicherebbero, nel tempo, una riduzione dei costi e non un aumento. Tali fattori, si

riferiscono in particolare ai guadagni di efficienza ottenuti dagli attori della catena del valore ICT, attraverso gli sviluppi tecnologici (es. tecniche di *micro trenching* introdotte per la distribuzione della rete) ed economie di scala.

Secondo un operatore sarebbe opportuno elaborare un paniere specifico maggiormente legato all'edilizia più che al consumo.

Un operatore rileva la necessità di avere una serie di chiarimenti riguardo all'indice di inflazione da utilizzare in quanto il testo parla genericamente di “*tasso annuo di inflazione IPC*” e di “*tasso IPC*” mentre sarebbe più corretto parlare di “*variazione annuale dell'indice IPC*” in quanto il termine “tasso” potrebbe erroneamente far pensare ad un valore registrato in un certo momento mentre il termine “variazione” implica il confronto del valore di una grandezza rispetto a quello registrato nel passato. La società ipotizza che TIM si riferisca quindi alla variazione dell'indice FOI registrato in un certo mese rispetto allo stesso indice FOI registrato 12 mesi prima.

Un operatore sostiene che TIM dovrebbe anche indicare chiaramente quale è il mese di riferimento in cui valutare la variazione dell'indice FOI rispetto al valore registrato 12 mesi prima. Inoltre, l'operatore sostiene che l'affermazione contenuta nel testo dell'offerta “*I prezzi nominali di adesione [...] saranno pubblicati da TIM/FiberCop a inizio anno, a partire dal 2023*” sia troppo vaga in quanto rischia di creare incertezze nella pianificazione economico-finanziaria delle aziende e che, dunque, TIM dovrebbe indicare un preciso termine entro il quale ogni anno dichiarerà i valori nominali dei prezzi; ossia la data entro cui nell'anno X (o nell'anno X+1) FiberCop pubblicherà i prezzi dell'anno X+1. L'operatore ritiene altresì opportuno che sia previsto che, qualora TIM in un generico anno X+1 non pubblicasse entro i termini stabiliti la revisione dei prezzi nominali sulla base del meccanismo di indicizzazione, il prezzo applicato per l'anno X+1 debba essere pari a quello dell'anno X precedente.

3.3. Mancata coerenza del meccanismo di indicizzazione con il sistema attuale di fissazione dei prezzi – Differenziale tra prezzi regolamentati e prezzi del coinvestimento

Alcuni operatori rilevano che l'applicazione cumulativa dell'indicizzazione cambierebbe di fatto il paradigma della fissazione dei prezzi all'ingrosso in Italia, in quanto slegherebbe i prezzi all'ingrosso dai loro costi sottostanti con un impatto importante sulle previsioni CAPEX e OPEX dei coinvestitori e, in ultima analisi, sui rapporti finanziari, che sono molto rilevanti per la posizione dei coinvestitori nei mercati finanziari. Il modello proposto da TIM - contrario a qualunque principio di orientamento del prezzo al costo effettivo ed efficiente - determinerebbe un perpetuo ed ingiustificato aumento dei prezzi sia per i coinvestitori sia per i non coinvestitori e rischierebbe di avere

significative ricadute competitive, deprimendo anziché che incentivare la realizzazione di reti VHCN.

Un operatore evidenzia l'incertezza in merito al differenziale di prezzo, servizi e qualità tra coinvestitori e non, dovuta al ritardo – causato da TIM e dal palese *Regulatory gaming* posto in essere – nella conclusione dell'analisi di mercato. L'operatore osserva che ai sensi della prassi regolatoria della CE è ragionevole applicare un tasso di rivalutazione ai prezzi di un'infrastruttura definiti con l'applicazione di un modello BULRIC volto a definire i costi incrementali, sia di capitale sia operativi sostenuti da un operatore ipoteticamente efficiente. Con la proposta in oggetto TIM, secondo l'operatore, di fatto ricorre già dal 2023 ad un modello cosiddetto *Regulatory Asset Base* (ad oggi previsto solo per le infrastrutture civili) ispirandosi ad altri settori – quali l'energia ed il gas – e generando così un incremento anche superiore all'inflazione. La valutazione di un eventuale adeguamento dei prezzi all'inflazione deve dunque essere affrontata dal Regolatore, in un'ottica di lungo termine, senza che lo stesso sia lasciato alla discrezionalità dell'impresa designata SMP.

Alcuni operatori rilevano che così come è strutturato, il meccanismo proposto, se approvato, alimenterebbe l'inflazione dei prezzi all'ingrosso (e quindi l'inflazione tramite aumenti dei prezzi al dettaglio) che coinvestitori e non coinvestitori sarebbero tenuti a pagare nei prossimi anni, a causa dell'applicazione cumulativa dell'indicizzazione e per l'assenza di un tetto massimo. Il meccanismo avrebbe inoltre, secondo gli operatori, un impatto negativo sul mercato al dettaglio, in quanto non consentirebbe la sostenibilità finanziaria, ridurrebbe gli incentivi a partecipare al coinvestimento e costringerebbe operatori ad aumentare i propri prezzi al dettaglio a scapito del benessere dei consumatori, con l'effetto di alimentare l'inflazione piuttosto che di combatterla, a danno dei consumatori e le imprese che stanno già affrontando la crisi energetica. Un operatore afferma che la definizione *ex ante* di un meccanismo di calcolo e di un tetto massimo dell'incremento renderebbe in generale il sistema di indicizzazione coerente con le esigenze dei co-investitori e, al contempo, rappresenterebbe un fattore di trasparenza a favore dei consumatori, a tutela da rincari ingiustificati.

Molti operatori rilevano che la proposta di TIM non prevede riduzioni dei costi nel tempo dovute a efficienze di costo, effetti di scala e ogni altro effetto positivo sui ma solo aumenti annuali certi non necessariamente legati alla variazione dei costi sottostanti.

Inoltre, numerosi operatori rilevano che, poiché il WACC nominale già incorpora l'inflazione (attraverso le variabili quali il costo del debito ed il rendimento obbligazionario) introdurla *ex novo* vorrebbe dire effettuare un doppio conteggio e dunque discostarsi dalle disposizioni di cui alla delibera n. 1/22/CONS e di cui alla

Comunicazione della Commissione Europea sul calcolo del costo del capitale per l'infrastruttura esistente (2019/C 375/01).

Un operatore rileva che l'adeguamento del prezzo al solo parametro inflazione è di per sé iniquo perché incorpora la variazione di un singolo indicatore, peraltro esogeno rispetto alla realizzazione di una rete di telecomunicazioni in fibra, trascurando tutti gli altri elementi che determinano comunemente tale prezzo (costo degli input essenziali, WACC, livello di domanda, etc.).

Alcuni operatori sostengono che l'indicizzazione comporta una progressiva erosione dello spazio economico tra prezzi applicati ai co-investitori e ai non co-investitori, riducendo quindi gli incentivi alla partecipazione al co-investimento e, quindi, ad una concorrenza infrastrutturale basata sull'acquisto di servizi di accesso passivi. In particolare, un operatore osserva che la sostenibilità o meno del coinvestimento deve essere valutata principalmente rispetto al costo del servizio regolato VULA FTTH (ossia il medesimo servizio in termini di *performance* che un non co-investigatore può utilizzare nelle aree di coinvestimento senza alcun impegno relativo ai minimi garantiti) nonché ai prezzi commerciali offerti da Open Fiber. La società evidenzia che i prezzi del coinvestimento sono gli unici nello stesso contesto ad essere impattati dall'indicizzazione osservando che a partire dal 2024 il prezzo per un coinvestitore eguaglia quello del servizio regolato VULA FTTH (la delibera n. 337/22/CONS prospetta una riduzione dei prezzi del servizio VULA FTTH nel 2022 e 2023) e annullando di fatto qualsiasi incentivo di tipo economico per il co-investigatore e vanificando gli ingenti impegni assunti a fronte del coinvestimento stesso. L'operatore osserva che l'Autorità ha già svolto per il 2023 la valutazione puntuale sul reale impatto dell'inflazione – nella veste più specifica di aumento dei costi di *input* – sul servizio in fibra, giungendo alla conclusione che tale valore è in contrazione.

Un altro operatore evidenzia che l'Autorità sta seguendo due approcci distinti e disomogenei, forieri di paradossi economici e regolamentari: un'Offerta di co-investimento con prezzi indicizzati annualmente all'inflazione e un'Offerta regolamentata con prezzi definiti dal BULRIC ogni 3-4 anni dall'Autorità. Secondo l'operatore, quindi, da un lato, i prezzi della fibra di FiberCop riservati ai co-investitori sono certamente destinati a crescere mentre, dall'altro, i prezzi regolamentati del VULA FTTH di TIM sono giustamente destinati a scendere, come risulta dalla delibera n. 337/22/CONS, nonostante l'inflazione.

Secondo gli operatori, affinché sia assicurato ai co-investitori il dovuto beneficio derivante dal rischio dell'impegno di investimento decennale è indispensabile che sia sempre garantito un congruo margine a favore dei co-investitori tramite un regime di prezzi *wholesale* del co-investimento sempre inferiore ai prezzi dei servizi *wholesale*

regolamentati equivalenti. Quindi, al fine di garantire nel tempo i corretti livelli di marginalità tra l'offerta di co-investimento e l'offerta regolamentata (estesa anche ai servizi di accesso attivi), nel caso in cui l'Autorità decidesse di approvare la nuova offerta di co-investimento indicizzata, secondo un operatore è fondamentale che la stessa Autorità preveda anche un meccanismo di correlazione e controllo imponendo che:

- i meccanismi di indicizzazione all'inflazione siano inapplicabili qualora le evidenze del modello BULRIC portino a scenari dei prezzi dei servizi di accesso in fibra prospettici decrescenti o costanti oppure,
- i meccanismi di indicizzazione con l'inflazione siano opportunamente ridimensionati e ridotti qualora le evidenze del modello BULRIC portino a scenari dei prezzi dei servizi di accesso in fibra prospettici crescenti sì, ma con *trend* inferiore a quello dell'inflazione.

Anche un altro operatore osserva che i co-investitori non possono valutare il beneficio reale dell'offerta congiunta TIM-FiberCop, in comparazione all'attuale OR TIM per i servizi NGA che propone il servizio FTTH in modalità VULA. La circostanza per la quale l'OR non sarà soggetta al sistema di indicizzazione al tasso di inflazione determina, secondo l'operatore, un'asimmetria informativa: gli operatori non hanno, di fatto, accesso a tutti gli elementi per misurare l'economicità e il corretto margine industriale nella scelta fra l'eventuale adesione all'offerta TIM/FiberCop e l'eventuale opzione di accesso all'OR NGA dell'operatore *incumbent*. A ciò si aggiunge che gli operatori di dimensioni ridotte che aderiscono al modello di co-investimento Semi-GPON con l'offerta Semi VULA NGA di TIM non hanno evidenza del quadro di riferimento completo per identificare il corretto modello di definizione dei costi: ciò impedisce un'analisi differenziale fra l'OR di TIM NGA VULA, l'Offerta di co-investimento Semi-GPON l'offerta Semi-VULA di TIM.

A parere di tale operatore ai co-investitori dovrebbe essere garantito un *premium* marginale percentuale fisso fra i prezzi attuali del servizio semi-GPON, anche in combinazione con il semi-VULA, rispetto all'OR VULA NGA. Tale differenza dovrebbe mantenersi indipendentemente dall'applicazione dell'indicizzazione al crescere dell'inflazione. Ciò permetterebbe ai co-investitori una più adeguata stima dei piani industriali e di investimento nella prospettiva di un orizzonte temporale di medio termine (es. 10 anni), potendo contare sul vantaggio derivante dal coinvestimento a prescindere dall'andamento dell'inflazione.

Un altro operatore rileva che la previsione di un meccanismo di indicizzazione – purché equilibrato ed equo – possa essere giustificabile solo per la nuova infrastruttura in fibra ottica secondo l'orizzonte di lungo periodo del coinvestimento, e non per le altre offerte *wholesale* dell'*incumbent*, in quanto contemplanò una valutazione dei costi

efficienti nello specifico anno, al più nell'ambito di un orizzonte di analisi triennale tipico delle analisi di mercato e poggiano su una base costi non impattata dal *trend* dei prezzi al consumo, specie con riferimento agli *asset* della rete *legacy*, già ampiamente ammortizzata. Pertanto, l'applicazione del meccanismo di indicizzazione in esame non dovrebbe in alcun modo essere traslata in altri ambiti di rilievo regolamentare.

3.4. Ripartizione non equa del rischio

Secondo molti operatori il meccanismo di indicizzazione proposto da TIM prevede il quasi totale trasferimento del rischio inflattivo sui co-investitori, in quanto l'incertezza legata all'aumento dei prezzi dei servizi di accesso è a carico dei potenziali coinvestitori (e non coinvestitori) mentre in capo a TIM/FiberCop rimarrebbe la certezza dei ricavi crescenti derivanti dalle soglie di adesione a lungo termine previste dall'offerta di co-investimento. L'Offerta è considerata dunque priva dei requisiti essenziali di equità e ragionevolezza e di mantenimento degli incentivi per i co-investitori a partecipare al co-investimento in quanto non consente ai co-investitori di competere efficacemente e in modo sostenibile.

Un operatore ritiene che la proposta di TIM prevede una ripartizione del rischio più equa solo in caso di bassa inflazione, mentre produce effetti estremamente onerosi ed asimmetrici in danno del coinvestitore in caso di alta inflazione. Ferma restando la soglia minima del 2% sarebbe invece preferibile, secondo tale operatore, prevedere un sistema maggiormente equilibrato, con l'applicazione di un coefficiente unico di ripartizione del rischio (con eliminazione, quindi, degli intervalli che non consentono certezza e prevedibilità). L'operatore ritiene in particolare che tale coefficiente unico potrebbe essere pari a 0,75 e che, quindi, in caso ad esempio di variazione del FOI in un singolo anno pari all'8,5%, la variazione dei prezzi di accesso non potrà eccedere il 6,375% ($8,5 \times 0,75$), in luogo della proposta TIM cui corrisponderebbe, nello stesso caso preso ad esempio, un incremento dei prezzi dell'8%.

Un operatore sostiene che il meccanismo di adeguamento del prezzo all'inflazione previsto penalizza i co-investitori che non detengono la proprietà della rete realizzata mediante il co-investimento. L'operatore osserva che, secondo il meccanismo proposto, al crescere del tasso di inflazione, la parte che viene dedotta e non trasposta sui prezzi resta sempre fissa al 2% e, anzi, in proporzione diminuisce, evidenziando che, ad esempio, se il tasso di inflazione supera il 10%, la quota parte a carico degli altri operatori è l'8%, ossia l'80% dell'inflazione, mentre soltanto il 20% viene a gravare sull'operatore che realizza la rete. Ad avviso dell'operatore, quindi, il tasso di inflazione dovrebbe invece essere trasferito solo per metà sui prezzi, al fine di ripartirlo equamente tra l'operatore che realizza la rete e gli altri operatori coinvestitori.

Un operatore evidenzia la mancata previsione di una riduzione dei prezzi per i periodi di deflazione.

3.5. *Canoni e contributi relativi agli anni 2029 e 2030*

Un operatore evidenzia le problematiche in merito al calcolo relativo al canone mensile, contributo di attivazione e di disattivazione per gli anni 2029 e 2030 per i quali si avrebbe un doppio contributo dell'inflazione. L'operatore osserva, infatti, che se i prezzi riportati nella tabella 3 dell'Offerta sono da intendersi come prezzi reali, si avrebbe un doppio incremento dovuto all'inflazione dal momento che l'inflazione è già considerata come base di calcolo per individuare il valore "reale" per gli anni 2029 e 2030, a cui poi andrà aggiunto un eventuale ulteriore aumento dovuto all'inflazione con il meccanismo di indicizzazione indicato da TIM e individuato in funzione del *range* in cui ricade il tasso IPC pubblicato dall'ISTAT per l'anno interessato. L'operatore ritiene pertanto, anche in ottica di certezza delle condizioni economiche proposte da TIM/FiberCop ai co-investitori, che siano definiti a priori anche per il 2029 e 2030, come per gli altri anni, le condizioni economiche del canone e del contributo di attivazione e disattivazione, senza lasciare che la determinazione degli stessi sia affidata a meccanismi non prevedibili e con possibili effetti distorsivi.

3.6. *Impegni in termini di fatturato minimi per la modalità "pay per use" con "minimi garantiti"*

Un operatore segnala la necessità di una maggiore chiarezza, all'interno della nuova Offerta, in relazione al *commitment* finanziario richiesto per l'adesione all'Offerta per l'acquisto del servizio Semi-GPON in modalità "pay per use" con "minimi garantiti". La società evidenzia che gli importi dei Fatturati Minimi Garantiti vengono determinati al momento dell'adesione al co-investimento, sulla base dei volumi di acquisto e dei prezzi di servizio del listino vigenti all'atto della sottoscrizione del contratto di co-investimento. Al fine di rendere l'Offerta certa in maniera inequivocabile, l'operatore ritiene quindi opportuno che TIM/FiberCop introducano nella nuova Offerta indicizzata un passaggio di chiarificazione che espliciti che i Fatturati Minimi Garantiti stabiliti all'atto dell'adesione al co-investimento (secondo le modalità già in essere e sulla base degli importi desunti dal listino indicizzato vigente alla data dell'adesione) vengano "definiti ex-ante" e, nel corso di tutto il periodo di co-investimento, restino indipendenti dal meccanismo e dall'applicazione dell'indicizzazione dei prezzi prevista o dai volumi di linee preventivate in fase di ingresso al co-investimento e/o effettivamente attivate. In tal senso, secondo l'operatore, in caso di aumento dei prezzi dovuto all'effetto dell'inflazione, pur rimanendo fermo l'impegno in Fatturati Minimi Garantiti del co-investigatore, potrà ridursi di conseguenza l'impegno in termini volumi di linee previste,

che non sarà più soggetto al vincolo di una percentuale minima di co-investimento (percentuale che dovrà essere rispettata dal co-investitore solo al momento dell'adesione all'Offerta).

Secondo tale operatore, laddove l'Offerta applicasse vincoli e meccanismi diversi, tali da agganciare i Fatturati Minimi Garantiti definiti *ex-ante* ad una variabilità annuale derivata, tale applicazione non sarebbe legittima poiché in contrasto con la *ratio* stessa dell'Offerta e non conforme ai criteri di certezza e prevedibilità che devono caratterizzarla al fine di consentire un'adeguata pianificazione finanziaria al co-investitore.

4. Commenti relativi a parti dell'Offerta non impattate dal meccanismo di indicizzazione

Un operatore auspica che l'Autorità ribadisca una serie di principi affermati nel documento notificato alla Commissione europea nel maggio 2022, quali: la possibilità di negoziare nuove clausole di recesso, un'offerta P2P per i non coinvestitori disponibile da subito, il potere dell'Autorità di sanzionare e rivalutare gli impegni, l'obbligo di esecuzione degli impegni anche da parte di eventuali società che acquisiscano il controllo di TIM/FiberCop, la revisione degli impegni in caso di revisione dell'assetto societario, il Tavolo Tecnico, la vigilanza sul Comitato tecnico, l'inclusione del numero di KO ai fini del raggiungimento del minimo garantito.

Un altro operatore ha evidenziato che il ritiro unilaterale della proposta di impegni notificata alla CE e la successiva revisione del documento avrebbero potuto rappresentare l'occasione per superare alcune criticità che permangono anche nella versione più recente del testo.

In tal senso, alcuni operatori hanno ribadito la necessità di superare le seguenti criticità dell'Offerta.

- a. Semi-GPON in modalità *pay per use*: un operatore invita l'Autorità a considerare l'opportunità di consentire ai piccoli *player* (con quota inferiore al 5% nel mercato *retail*) di accedere all'armadio ottico con la propria rete primaria.
- b. Granularità delle soglie: un operatore conferma l'assenza di una garanzia di partecipazione a tutto il mercato, a danno degli operatori più piccoli, e richiede pertanto l'introduzione di ulteriori soglie legate alla *customer base* degli operatori.
- c. Proprietà della rete: un operatore invita l'Autorità a valutare la possibilità di definire con maggiori elementi di certezza le ipotesi di rinnovo degli IRU, che dovrebbe seguire criteri *cost-based*.

- d. Collegamenti P2P: un operatore ribadisce che potrebbe essere ragionevole l'integrazione dell'offerta con l'introduzione di una soglia tecnica di accesso inferiore rispetto al valore del 0,2% delle UIT coperte nei Comuni selezionati dal co-investitore, al fine di eliminare rischi di discriminazione e abbatterebbe una significativa barriera di accesso al mercato; in alternativa, l'operatore suggerisce di svolgere, in questo nuovo *market test*, un'istruttoria sugli aspetti dell'Offerta rivolta al mercato *business*, che presenta caratteristiche meritevoli di approfondimento dedicato. Anche altri operatori rilevano che le soglie minime di accesso all'offerta di coinvestimento PtoP si basano su un *driver* tipo del mondo residenziale come le UIT che rendono manifestamente inaccessibile l'offerta per gli OAO interessati all'Offerta PtoP, che hanno tipicamente una clientela *business* diffusa sul territorio nazionale. Un operatore osserva inoltre l'assenza di qualsiasi offerta che "abiliti" l'accesso PtoP a punti più "centrali" della rete di accesso secondaria di FiberCop (a differenza dell'offerta per il mercato residenziale che dispone nel quadro regolamentare di una offerta di "abilitazione" dal Semi-Gpon al VULA i cui prezzi sono stati valutati ed approvati dall'Autorità). Un altro operatore sottolinea l'importanza che sia confermato l'obbligo per FiberCop di fornire – nelle aree coperte dalla nuova rete VHC – il servizio P2P ai non coinvestitori da quando esso diviene disponibile in seguito alla realizzazione della rete nel Comune di riferimento e non solo dopo il 2026. L'operatore suggerisce all'Autorità di svolgere un'approfondita istruttoria sull'offerta PtoP, in particolare, valutando la riduzione sostanziale – almeno di un ordine di grandezza – delle soglie di accesso (o la definizione di un *driver* completamente diverso dalle UIT) e l'introduzione di un'"offerta abilitante" al *Terminating Ethernet* per il servizio PtoP, in analogia all'offerta abilitante al VULA per il servizio Semi-GPON oggi disponibile agli operatori alternativi che offrono servizi rivolti al mercato residenziale. L'operatore ritiene auspicabile che il meccanismo di indicizzazione non trovi applicazione per i prezzi dei collegamenti P2P, sia per i coinvestitori che per i non coinvestitori in quanto tali prezzi dovrebbero essere soggetti, proprio in ragione delle peculiarità che caratterizzano il mercato *business*, all'approvazione da parte dell'Autorità in un apposito procedimento, in base al principio dell'orientamento al costo.
- e. Livelli di codeterminazione: alcuni operatori confermano la carenza di codeterminazione, avendo garantito FiberCop esclusivamente la tenuta "in massimo conto" delle proposte dei coinvestitori, senza garantire agli stessi un sufficiente grado di intervento nella definizione e realizzazione del progetto di coinvestimento.

- f. Diritti strutturali: vari operatori lamentano inoltre la completa assenza di diritti strutturali per i coinvestitori sulle infrastrutture oggetto di co-investimento, a solo beneficio di TIM che resta titolare dell'infrastruttura e può quindi godere dei relativi benefici di lungo termine; la modalità di acquisto "IRU a capacità" risulta – ad avviso di un operatore– una mera proposta sulla carta in quanto maggiormente onerosa rispetto alle altre due opzioni previste, non risultando quindi conveniente, né per gli operatori alternativi né per un operatore *wholesale only*. Anche un altro operatore lamenta che l'assenza di diritti di tipo strutturale e afferma che il modello di *governance* proposto non garantisce ai coinvestitori un reale potere di intervento nella definizione e realizzazione del progetto di coinvestimento, come invece richiesto dal CCEE.
- g. Condizioni tecniche essenziali per aderire all'offerta di coinvestimento: un operatore evidenzia che un'offerta di coinvestimento per raggiungere l'obiettivo di rendere sostenibile la concorrenza nel lungo periodo deve garantire un adeguato livello di performance anche rispetto ai servizi regolamentati. Nel testo inviato a *Bruxelles* l'approccio proposto dall'Autorità (Tavolo tecnico, monitoraggio ecc) è basato su un'analisi successiva degli aspetti tecnici connessi al coinvestimento e non prende in considerazione l'opzione di imporre in capo all'operatore dominante un *set* di misure minime a garantire che il coinvestimento sia efficace. L'operatore ritiene dunque che gli attuali impegni debbano essere integrati prevedendo l'inclusione sin da subito delle seguenti informazioni/misure: i) tempi di preavviso di apertura CRO; ii) disponibilità di un *database* comprendente le UIT per singolo civico; iii) disponibilità di adeguate informazioni relative alla corrispondenza CRO – *Cabinet TIM*; iv) informazioni in merito ai parametri tecnici di fornitura del servizio; v) integrazione dell'offerta con la previsione di una procedura di migrazione; vi) integrazione di un'offerta di disaggregazione e applicazione di SLA migliorativi rispetto ai servizi regolamentati. L'operatore fornisce, in particolare, una serie di osservazioni specifiche per ognuno dei punti sopra menzionati.

Un altro operatore ribadisce che gli effetti sul piano regolamentare dell'eventuale approvazione dell'Offerta ai sensi dell'art. 76 CCEE non dovrebbero spingersi oltre il perimetro infrastrutturale oggetto del coinvestimento, ossia la rete secondaria (c.d. semi-GPON), con ciò confermando l'impianto regolamentare e di non discriminazione esistente per i servizi sui cui insiste la rete primaria, quali il VULA, il Bitstream e il FULL-GPON.

Da ultimo un operatore richiede l'introduzione di meccanismi di revisione dei minimi garantiti. In particolare, tale operatore sostiene che – considerato che non è stato

ancora reso noto da TIM il piano di *roll out* – è essenziale che gli impegni di acquisto di “minimi garantiti” vengano rivisti nei seguenti casi: i) ritardi nel completamento del piano di *roll out* rispetto alla data del 30 aprile 2026 prevista nell’Offerta di Coinvestimento; ii) bassi tassi di attivazione per cause non imputabili all’Operatore.